

LXV.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Congedi — Comunicazione di due telegrammi dei senatori Alfieri e Visconti-Venosta in ringraziamento per le condoglianze votate dal Senato per la morte della marchesa Giuseppina Cavour-Alfieri — Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio — Approvazione degli articoli 30, 31 e 32 ultimo del progetto — Approvazione per articoli del disegno di legge relativo alla convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887 per le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 4.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge il processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Domandano un congedo di un mese, il senatore Manzoni per particolari motivi, il senatore Massarani per motivi di salute, ed il senatore Ruschi di dieci giorni, pure per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Il senatore Alfieri ed il senatore Visconti-Venosta rispondono al telegramma di condoglianza della Presidenza del Senato, inviato alla famiglia per incarico del Senato, per la morte della compianta marchesa Alfieri-Cavour.

« Famiglia meco profondamente commossa per affettuosa onoranza alla memoria della cara

estinta, ringrazia il Senato del compianto espresso per irreparabile sventura.

« ALFIERI ».

« Esprimo al Senato la più profonda riconoscenza per la testimonianza di rimpianto data alla memoria della marchesa Alfieri e per la parte presa al dolore della famiglia. Ringrazio la S. V. Ill.ma che volle comunicarmi la deliberazione del Senato.

« VISCONTI-VENOSTA ».

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Ordinamento delle Casse di risparmio »
(N. 69).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione della legge sull'ordinamento delle Casse di risparmio, rimasta interrotta nella seduta di ieri all'art. 30.

Prego uno dei signori senatori segretari di dare lettura dell'art. 30.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 30.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, accertate le contravvenzioni, ne farà denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità di che negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 30.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti: Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 31.

La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

1. Le Casse di risparmio fondate da Istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso, che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quelle dell'ente fondatore, le quali intendono giovare dei benefici della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'art. 4 nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge;

2. Le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'art. 15, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di dieci anni, salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'art. 15;

3. La disposizione dell'art. 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4. Il termine di tre anni a decorrere dalla promulgazione della presente legge è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. Quelle che non vi si uniformeranno cesseranno di intitolarsi Casse di risparmio;

5. Quelle che avessero assunto un carattere di Società civile e commerciale debbono mutare il titolo dentro un anno della promulgazione della presente legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Poggi.

Senatore POGGI. Io intendo di parlare sul n. 2 dell'art. 31 e non sulle altre parti del medesimo.

In questo n. 2 si dispone quasi in via di eccezione che le Casse di risparmio, le quali per regola non debbono possedere a lungo beni immobili, debbono alienarli nel termine di dieci anni.

Sono dispensate dal fare questa vendita, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, nei casi in cui questi immobili siano loro pervenuti per legge speciale.

Ora io debbo richiamare l'attenzione del Senato sopra un caso che è particolare alla Cassa di risparmio di Firenze.

La Cassa di risparmio di Firenze, come il Senato ricorderà, nell'occasione della disgraziata catastrofe del municipio di Firenze dopo la partenza della capitale, si trovò involta in molti imbarazzi, perchè essa era creditrice del municipio per ingenti somme.

La liquidazione che la Commissione liquidatrice, nominata dal Governo, dovè fare, richiese molte ispezioni e discussioni, e dovè superare molte difficoltà.

La prima delle istruzioni che le dette il Governo fu quella di occuparsi di determinare la somma precisa del debito del comune.

La seconda di constatare le attività patrimoniali, le quali pur troppo erano costituite per la maggior parte dal possesso di molti beni immobili.

E per la Cassa di risparmio di Firenze era detto nell'art. 4 che la Commissione si occupasse di esaminare questi crediti della Cassa in via d'urgenza, e se credeva, proponesse provvedimenti, perchè non nascessero de' guai seri.

Il fatto è che da questa Commissione dopo un certo tempo, mi pare nel 1882, da questa Commissione, dico, presieduta dal mio collega ed amico che mi sta a fianco, onor. Brioschi, fu stabilito d'accordo col municipio che i beni immobili del municipio passassero tutti nella Cassa di risparmio in pagamento, e la detta Cassa si prestò a ricevere, come si era prestata avanti a dar soccorsi al municipio stesso, il pagamento in case e palazzi, mentre avrebbe potuto insistere per averlo in denaro.

Accadde allora che nella Cassa di risparmio passò fra gli altri il palazzo Spini. In questo palazzo storico di Firenze posto nella piazza di S. Trinita nella vicinanza dell'antico palazzo Buondelmonti, era stato ricoverato, dirò così, non gratuitamente s'intende, ma a patti convenienti, il gabinetto letterario Viesseux che non poteva più stare nel palazzo Buondelmonti minacciato di espropriazione per causa di pubblica utilità. Ciò avvenne fin dal 1871 e il sindaco di Firenze disse al Viesseux, direttore di quello stabilimento, delle parole dalle quali si rilevava che fin tanto che il municipio fosse nel palazzo Vecchio il gabinetto sarebbe rimasto nel palazzo Spini; tanta era la importanza che la città dava a quell'istituto. Ora, passato questo palazzo cogli altri immobili nella Cassa di risparmio, essa si trovò subito concorde col municipio e col direttore benemerito di quello stabilimento perchè il gabinetto continuasse a risiedere lì in piena tranquillità. E difatti le cose sono andate sempre dal 1871 in poi nello stesso modo; l'istituto Viesseux è sempre in possesso del pianterreno del palazzo Spini.

Io non rammenterò al Senato i meriti di tale stabilimento e del suo fondatore che ha reso grandi servizi, non solo a Firenze, ma anche alla istruzione ed alla causa italiana.

Infatti vi si potevano leggere dei giornali di tutte le nazioni. Poi venne l'*Antologia* fondata dallo stesso Viesseux. Soppressa per ragioni politiche di quei tristi tempi, fu sostituito l'*Archivio storico* il quale ebbe presto una appendice in un volumetto staccato che discorreva, non già di antichi documenti storici, ma di fatti recenti e di libri di recente pubblicazione.

Il gabinetto poi aveva il grande vantaggio che il suo direttore Giovan Pietro Viesseux teneva una conversazione serale a cui intervenivano tutti gli uomini più rinomati di Firenze, gli esuli politici, ed ogni personaggio culto, che da altre regioni d'Italia o dall'estero si recava in Firenze. Vi erano accolti benissimo, ed eravi conversazione veramente piacevole.

Vi era una libertà di parlare, che neppure la polizia osava d'appuntare.

Quindi finchè visse il suo fondatore non si parlò mai di uscire dal palazzo Buondelmonti.

Ora il suo nipote, degno successore e continuatore dell'opera dello zio, ricoverato nel palazzo Spini al seguito delle vicende politiche,

ha ragione di temere che i suoi, non dirò diritti, ma la sua posizione in quello stabile diventi una cosa precaria.

Ma, detto questo, io parlo specialmente dell'interesse della Cassa di risparmio.

La Cassa ha accettato gli immobili, e segnatamente questo palazzo storico, senza idea di certo di venderlo, a meno che accadano eventi straordinari, ed il municipio è contentissimo di questo, perchè di certo quel palazzo se andasse in mani private potrebbe correre dei gravi rischi.

Dietro legge speciale, la Commissione liquidatrice sistemò tutto il debito del municipio ed approvò questo modo di pagamento fatto alla Cassa di risparmio in beni immobili.

Il Governo, che si era riservato di dare l'approvazione della liquidazione, lo fece poco appresso. È vero che questa approvazione fu fatta dal Governo e non dal potere legislativo, mi avvertiva l'amico e collega Brioschi, ma se non è legge vera e propria, questo, a parer mio non significherebbe nulla; essa è una derivazione della legge del 26 giugno 1879.

E la Cassa di risparmio quando si prestò a prendere gli immobili, di certo non pensava al caso che venisse una legge che dentro dieci anni l'obbligasse a venderli. Se avesse preveduta tal cosa, probabilmente non accettava ed avrebbe chiesto denari, ed i denari non erano in tanta quantità da poter bastare al pagamento di tutti i debiti.

Quindi io sarei disposto a proporre un emendamento, vale a dire a dichiarare che tra leggi speciali vi sia anche l'approvazione data dal Governo; a meno che l'onorevole ministro non mi assicuri che egli autorizzerà la Cassa di risparmio di Firenze a ritenere gli immobili e di esentarla dalla disposizione di questo articolo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BRIOSCHI. Mi associo alla raccomandazione fatta dall'onor. collega Poggi.

Io ricordo benissimo, come già diceva il collega, che facendo io parte della Commissione liquidatrice dei debiti del comune di Firenze, avvenne il fatto da lui accennato.

Le difficoltà erano molte in quell'occasione, e rammento con compiacenza che se si poté salvare, oltre la Cassa di risparmio, qualche

altro Istituto esistente in Firenze, fu precisamente per il continuo buon accordo tra la Commissione liquidatrice e chi era allora a capo di questi Istituti.

Certo è anche, che, se la Cassa di risparmio non avesse allora accettato in pagamento dei suoi molti crediti verso il municipio quegli immobili, non sarebbe stata possibile la liquidazione.

Quindi io, se il signor ministro crede che una sua dichiarazione sia sufficiente a poter raggiungere lo scopo, di mantenere la proprietà del palazzo Ferroni, che è d'altronde un monumento storico, alla Cassa di risparmio di Firenze, non aggiungo altro.

Ma se questo poi non fosse sufficiente, e lo udremo dalle dichiarazioni dell'onor. ministro, mi sentirei in dovere di proporre un emendamento speciale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sebbene le parole testè pronunziate dagli onorevoli senatori Poggi e Brioschi non abbiano bisogno di conferma, per l'autorità che viene dalle loro persone; pure io non esito a dichiarare che, avendo avuto agio di esaminare la cosa in via amministrativa, trovo perfettamente esatto ciò che essi hanno detto. Mi pare però che non vi sia bisogno di modificare l'art. 31, il quale pone in grado il ministro di tener conto dei casi speciali, uno dei quali è certamente quello accennato dagli egregi senatori.

Nell'articolo in esame è detto chiaramente che le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili, oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'art. 15, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti, o di leggi speciali, « possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Ora io dichiaro che, per il caso della Cassa di Firenze, quanto per altri consimili, non esiterò ad avvalermi di questa facoltà. L'Ufficio centrale divide perfettamente le mie idee; poichè le modificazioni portate all'art. 31 sono di pura forma, o si riferiscono alla numerazione degli articoli in esso citati.

Concludo quindi che, per il fatto della Cassa

di Firenze, noto a me ed all'Ufficio centrale, non credo occorran emendamenti, ma bastino le mie promesse per soddisfare gli onorevoli preopinanti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il relatore dell'Ufficio centrale ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. L'onor. ministro avendo nominato l'Ufficio centrale, io credo di esprimere l'opinione dei miei colleghi plaudendo alla sua risposta.

Pare a noi che non vi sia bisogno di alcun emendamento, perchè in sostanza l'operazione di Firenze fu approvata da una legge speciale, e perchè fu fatta ed eseguita in ordine allo statuto della Cassa di risparmio, che non sarebbe variato.

Dunque il ministro ha tutte le facoltà per concedere alla Cassa di risparmio di Firenze di conservare il palazzo Ferroni e quegli altri possessi di cui può aver bisogno.

Per parte mia, faccio plauso alle disposizioni d'animo dell'egregio ministro, nell'interesse soprattutto del gabinetto letterario di cui ha narrato la storia il senatore Poggi, e non esito a confermare che esso sia stato, dal 1820 fino al giorno del nostro risorgimento, un centro di riunione di tutti coloro che erano animati del sentimento nazionale italiano, e che si adoperarono a prepararlo.

Senatore POGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore POGGI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale, io non insisterò per proporre emendamenti.

Si riconosce che la legge la quale assegnò al comune di Firenze i 49 milioni per il pagamento de' suoi debiti, e poi nominò lo stesso giorno la Commissione liquidatrice con istruzioni speciali, equivale ad una legge speciale, quantunque l'approvazione sia stata fatta dal Governo e non mediante un'altra legge, perchè la legge del 26 giugno 1876 non la richiedeva; quindi siamo nel caso testuale di una legge speciale che autorizza la dispensa dalla vendita.

Tanto mi basta e prendo atto di tali dichiarazioni.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per esser chiari, oltre la legge relativa al comune di Firenze, la quale implicitamente consente alla Cassa del luogo l'acquisto di immobili; questa facoltà le è riconosciuta dall'altro inciso dell'art. 31 in discussione: « quando possiedono gl'immobili in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti ».

Lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze non impediva ciò che si fece: per cui, sia sotto il rapporto della legge speciale, che dello statuto, l'operazione entra nella categoria di quelle lasciate alla facoltà del ministro. Ora io ripeto che mi varrò di questa facoltà, nel caso della Cassa di Firenze, come in tutti gli altri consimili.

PRESIDENTE. Niun altro domandando di parlare sull'art. 31, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 32.

Con decreto reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento di esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 32.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima che venga in discussione quest'ultimo articolo del disegno di legge, mi permetto di rivolgere una preghiera al Senato ed all'Ufficio centrale, al quale ho avuto cura di sottoporre una mia proposta.

Il Senato sa che, nel disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento, vi era l'art. 32, ora soppresso dall'Ufficio centrale. Nella diligente relazione dell'Ufficio centrale sono indicate le ragioni, per le quali esso non ha creduto di aderire alla proposta della Camera elettiva.

Non intendo di rifare la storia di questo ar-

ticolo, e dire le ragioni, per le quali fu accolto nell'altro ramo del Parlamento.

Dirò solamente che, con quest'articolo, di cui ora si propone la soppressione, s'intendeva di determinare alcune norme speciali per casi eccezionali.

Vi sono talune Casse di risparmio, che, pur non avendo nei loro statuti alcuna disposizione diversa o contraria ai concetti fondamentali della presente legge, non sono più in armonia con lo spirito dei tempi moderni. Ne darò un esempio.

Qualche Cassa di risparmio, fondata da Opere pie, prescrive ne' suoi statuti che gli amministratori debbano vestire l'abito di una determinata confraternita.

Questo non urta i principi fondamentali della legge, ma comprenderà il Senato che, se si potesse trovar mezzo di ovviare a questo inconveniente, sarebbe utile ed opportuno.

La Camera credette di farlo con l'art. 32, nel quale si prescrive che gli statuti delle Casse di risparmio, quando più non corrispondano al fine dell'istituzione, possono essere riformati; se ne concede la iniziativa al Consiglio provinciale; e la definizione, con opportune cautele, al ministro di agricoltura, il quale, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, promuove l'approvazione della divisata riforma.

L'Ufficio centrale osservò (mi pare che questo sia il succo delle sue osservazioni) che, sebbene il ministro avesse nell'altro ramo del Parlamento dichiarato che l'applicazione di questo articolo 32 si restringeva esclusivamente alle Casse di risparmio esistenti, e gli avesse impresso il carattere di una disposizione transitoria; pure, nel modo come era concepito, dava luogo a credere che fosse applicabile anche alle nuove Casse di risparmio, che sarebbero sorte dopo la promulgazione della nuova legge, e secondo i concetti di questa.

Ciò parve grave all'Ufficio centrale.

Che io abbia avuto in mira di fare dell'art. 32 una disposizione transitoria, non vi è dubbio; perchè così l'ho commentato con le mie dichiarazioni alla Camera; ma, poichè le mie dichiarazioni non hanno forza di legge, mentre l'articolo 32 diventa legge, accolgo i dubbj dell'Ufficio centrale, e con lui convengo che non bisogna creare una disposizione, la quale si presti ad interpretazioni contrarie al nostro pensiero.

Ma ciò non basta. Eliminata questa prima questione, sulla quale mi sembra facile l'assenso dell'Ufficio centrale, ve ne è una seconda da esaminare.

La iniziativa per la riforma delle Casse di risparmio è data da questa legge con l'art. 18, così come è stato votato dal Senato, alle associazioni fondatrici, od agli enti fondatori. Con l'art. 32 invece, per i casi eccezionali, la iniziativa sarebbe data ai Consigli provinciali.

Ciò non parve opportuno all'Ufficio centrale.

Ma poichè tra me e l'Ufficio centrale regna il massimo accordo, derivato dal comune intento di rendere ancora migliore questa legge, che io porterò alla Camera con la viva raccomandazione di accoglierla come è uscita dalle deliberazioni del Senato; ed avendo io desiderio che l'accordo duri fino all'ultimo e sia superato anche quest'ultimo scoglio per fare entrare la nave in porto; mi permetto di sottoporre all'Ufficio centrale ed al Senato una proposta, che mi pare possa eliminare le difficoltà dall'Ufficio centrale riscontrate.

L'Ufficio centrale convenne che i casi indicati nell'altro ramo del Parlamento esistono; ma disse che non sono molti, sono anzi pochissimi, e si possono contare sulle dita. Ho già detto che in alcuni statuti di Casse di risparmio, sebbene non difformi dalle regole fondamentali di questo progetto di legge, a cui debbono conformarsi, si contengono disposizioni, che sarebbe utile vedere eliminate.

Ma in tal caso, quando manchi la iniziativa dell'ente fondatore, a chi questa deve essere consentita?

Si dia pure a questo articolo il carattere di disposizione transitoria, e nel duplice senso, che si applichi, cioè, solamente alle Casse di risparmio esistenti e non alle nuove, le quali sarebbero regolate dagli articoli dal Senato già votati; e che la facoltà di modificare gli statuti in questi casi eccezionali, dei quali ho avuto l'onore di parlare, sia limitata per ragione di tempo.

Ma si dica a chi spetti l'iniziativa. Io, volendo procedere d'accordo fino all'ultimo, andrei più in là, consentendo di eliminare l'intervento dei Consigli provinciali e di qualunque altro ente; e stabilendo che al ministro, con la garanzia del parere favorevole del Consiglio di Stato, in questi casi eccezionali, si riservi la fa-

coltà di promuovere di sua iniziativa le modificazioni agli statuti delle Casse di risparmio, che più non corrispondano al fine della istituzione.

E, per precisare ancora meglio la portata di questa disposizione, della quale non mi dissimulo le difficoltà, come non le dissimulai dinanzi alla Camera elettiva, vorrei anche limitare il concetto di questo articolo alle sole Casse di risparmio fondate da Opere pie o da confraternite.

Per tal modo credo di aver eliminate tutte le difficoltà esposte nella relazione dell'onorevole Cambray-Digny; e parmi che su questa via ci si possa mettere d'accordo anche su questo articolo.

Concludo dunque, dicendo che, senza sopprimerlo, si può votare un'altra proposta, che mi farò dovere di sottoporre al Senato, con la quale si determini nettamente il carattere transitorio della disposizione; si limiti l'applicabilità di essa a talune Casse di risparmio; e si lasci la iniziativa della riforma al Ministero per un tempo determinato, previo il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Così concretata la mia proposta, io prego l'Ufficio centrale di esprimere il suo avviso, che mi auguro favorevole, salvo a concordare la formola precisa da sottoporre alla votazione del Senato.

Io dico me l'auguro favorevole, perchè mi pare che, con questa formola, si siano eliminate tutte le dubbiezze, che l'Ufficio centrale aveva trovate nella formola primitiva sottoposta al suo esame.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Signori senatori, sarò brevissimo.

L'art. 32 è stato un punto che ha dato luogo a gravissime e lunghe discussioni e studi nel seno del vostro Ufficio centrale.

Il fatto che quest'articolo, non proposto dall'onorevole ministro, sul quale non era stata consultata la Commissione delle Casse di risparmio che pure aveva dato lumi e consigli utili nella compilazione di questa legge; il fatto che veramente non era una disposizione transitoria, benchè fosse posto nella sede delle disposizioni transitorie, e benchè il ministro

nell'altra Camera avesse dichiarato di considerarla come tale (e basta leggere l'articolo per convincersi che esso sarebbe stato applicato o meglio avrebbe potuto applicarsi in modo permanente), tutti questi fatti condussero il vostro Ufficio centrale ad approfondire la questione.

Si diceva: ci sono Casse di risparmio le quali hanno o possono avere, al difuori del disposto della legge, disposizioni statutarie, le quali non corrispondano al loro scopo.

Ma a prima vista pareva evidente che le Casse di risparmio, per non corrispondere al loro scopo, bisognerebbe o che non prendessero più i risparmi o che non li restituissero; insomma, che non eseguissero le disposizioni dei loro statuti, e a questo caso è provvisto con altri articoli.

Studiata la cosa, si vide che in fondo il male lamentato o temuto si riduce a certe tali Casse fondate da confraternite, le quali, in tutto il Regno, sono due, e per di più insignificanti. Se non erro, una ha 18,000 lire di patrimonio e 78,000 lire di depositi, e l'altra (veramente non so come faccia) ha lire zero di patrimonio e 74,000 lire di depositi.

Ci pareva che l'applicare una disposizione legislativa di tanta gravità a tutte le più importanti Casse di risparmio del Regno, le quali hanno un miliardo di depositi, perchè ce ne sono due che unite arrivano appena a 70,000 lire, alle quali forse converrebbe provvedere, non fosse giusto, e che di provvedere per legge a quelle due non valesse la pena.

Ma qualche cosa bisognava fare onde la legge desse le basi sulle quali dovevano gli statuti prescrivere il modo da tenere per le proprie riforme, e l'Ufficio centrale propose l'art. 18 che il Senato ha già approvato e propone che sia soppresso l'art. 32.

Ora l'onorevole ministro ci dice: Sta bene che la disposizione fatta per queste due e forse per alcune altre (poichè vi sono altri esempi di casi eccezionali in altre piccole Casse di risparmio) la disposizione, ripeto, di dare ingerenza ai Consigli provinciali per riformarne gli statuti non si deve generalizzare; sta bene che si sia provvisto a tutti i casi; ma ciò non ostante lasciamoci un margine, almeno nel rivedere gli statuti una prima volta, con una disposizione transitoria, per poter rettificare qualche altra disposizione che non fosse nella

legge, a cui la legge non si prestasse, e toglierla dagli statuti esistenti.

In sostanza, il ministro chiedeva una disposizione transitoria, limitata in tutti i modi possibili e circondata di tutte le garanzie possibili per ottenere questo effetto in qualche caso eccezionale.

Ora a questo l'Ufficio centrale non si oppone davvero, tanto più poi che il signor ministro si è contentato di limitare questa sua ingerenza, questa facoltà eccezionale solamente alle Casse fondate da Opere pie, di limitarla in ragione di tempo, e l'Ufficio centrale proporrebbe di ridurre questa facoltà alla durata di un anno e di farne una vera e propria disposizione transitoria.

In questi termini l'Ufficio centrale consente interamente alla proposta dell'onorevole ministro.

Solamente perchè sia chiaro che questa è veramente una disposizione transitoria, che non è una disposizione che abbia una importanza speciale, giacchè abbiamo fatto un articolo solo, il quale comprende tutte le disposizioni transitorie, l'Ufficio centrale domanderebbe che la disposizione fosse messa come sesto capoverso dell'art. 31, e potrebbe essere allora formulata nei termini seguenti che sono proprio quelli proposti dal ministro.

Quindi il sesto capoverso dell'art. 31 sarebbe questo:

« 6. Gli statuti delle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore della presente legge e fondate da Opere pie, ogniqualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, a iniziativa del ministro di agricoltura, industria e commercio e sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

« Questa disposizione si applica soltanto per un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale che ha accettato l'ultima proposta conciliativa, della quale non indarno ho sperato l'accoglienza dalla sua cortesia.

Naturalmente, avendo dato a questa il carattere transitorio, non esito ad accettare la proposta, da lui fatta, che, invece di essere collocata in un articolo solo, venga posta in fine dell'art. 31 col n. 6.

Accetto del pari che la facoltà da me domandata per tre anni, venga limitata ad un anno solo. Con questo credo si raggiunga lo scopo che aveva di mira l'altro ramo del Parlamento, ed accetto senz'altro le proposte dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'Ufficio centrale che prenderebbe il numero 6 all'art. 31.

« 5. Gli statuti delle Casse di risparmio legalmente costituite all'entrata in vigore della presente legge e fondate da Opere pie, ogniqualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dall'intenzione dei fondatori, a iniziativa del ministro di agricoltura, industria e commercio e sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

« Questa disposizione si applica soltanto per un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

È aperta la discussione su quest'aggiunta.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. D'accordo con l'Ufficio centrale, per essere più chiari nella compilazione di questo laborioso ultimo comma dell'art. 31, propongo che si dica: « fondate da Opere pie o da confraternite »; e ciò per eliminare la questione se le confraternite siano o no Opere pie.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Prego l'Ufficio centrale ed il signor ministro a voler fare attenzione ad una frase scritta in questo emendamento: « Questa disposizione si applica, ecc. ». Tale locuzione può intendersi in duplice modo: cioè che il Ministero non possa usarne che entro l'anno, oppure che la dispositiva dell'articolo non abbia ad avere vigore che nell'anno soltanto successivo alla promulgazione della legge.

Pare dunque a me che essa dovrebbe essere sostituita da altra più chiara e corretta, sostituendovi per essa quest'altra: « Questa facoltà dovrà esercitarsi nel termine di un anno ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Siccome si tratta di un emendamento, che rende più chiara la disposizione, non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore Cavallini a volermi mandare la formola del suo emendamento.

L'emendamento proposto dal senatore Cavallini all'ultimo periodo del paragrafo aggiunto all'articolo 31 di cui è stata data lettura, consiste nella sostituzione di queste parole: « Questa facoltà dovrà esercitarsi nel termine d'un anno ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pare sia meglio dire: « Questa facoltà potrà esercitarsi » invece di « dovrà esercitarsi », altrimenti può credersi che questo comma porti l'obbligo di *esercitarla* entro il termine di un anno, mentre si tratta di una facoltà, che il ministro si riserva di esercitare con la debita cautela.

Se il Senato me lo permette, leggerò il n. 6 dell'art. 31 per intero.

« 6. Gli statuti delle Casse di risparmio, fondate da Opere pie o da confraternite, ed esistenti all'entrata in vigore della presente legge, ogniqualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori, ad iniziativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sul parere favorevole del Consiglio di Stato.

« Questa facoltà non potrà esercitarsi che entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 6 aggiunto all'art. 31, nella forma in cui è stato letto dall'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 32.

Con decreto reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento di esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. In questo articolo, là ove è detto: « il regolamento di esecuzione, ecc. », si deve invece dire: « il regolamento per la esecuzione della presente legge ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Senato ha votato l'art. 30, nel quale si dice così:

« Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, accertate le contravvenzioni, ne farà denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione delle penalità, di che negli articoli precedenti ».

Ora, poichè le penalità sono in un solo articolo, cioè nell'art. 29, così si dovrebbe dir meglio: « delle penalità, di che nell'articolo precedente ».

Si tratta di una pura questione di forma, che è meglio chiarire prima di esaurire la discussione sopra questo disegno di legge.

PRESIDENTE. L'art. 30 è già stato votato; ma siccome si tratta di correzione di pura forma, a me pare che il Senato, votata la legge, possa dare all'Ufficio centrale la facoltà di coordinarla; per cui, nella coordinazione che si farà, potrà entrare anche questa correzione senza tornarci sopra.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale io domando la facoltà di coordinare la legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa facoltà s'intenderà concessa.

Pongo ai voti l'art. 32 nella forma che è stata testè letta.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

La legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, serie 3ª, riguardante le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti » (N. 77).

PRESIDENTE. La presenza del ministro delle finanze può dar luogo alla discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, serie 3ª, riguardante le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti ».

Prego il signor senatore segretario di darne lettura.

Il senatore, *segretario*, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 77).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, si procede alla discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5124 (serie 3ª), concernente lo sgravio della tassa sullo spirito adoperato come materia prima negli usi industriali.

(Approvato).

Art. 2.

È vietata l'introduzione nelle fabbriche di prima categoria, di spiriti provenienti da altre fabbriche, oppure dall'estero, ed è pure vietato l'esercizio di distillerie di seconda categoria nei locali delle fabbriche di prima categoria. La rettificazione degli spiriti provenienti da altre fabbriche o dall'estero deve esser fatta in locali e con apparecchi diversi, separati e disgiunti da quelli che servono alla fabbrica di prima categoria e non aventi con essi comunicazione alcuna.

Lo sgravio della tassa, di cui all'art. 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª), ed all'art. 1 del presente decreto, si accorda unicamente per lo spirito prodotto nelle fabbriche di prima categoria.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora per maggior garanzia contro gli abusi nell'impiego dello spirito, ad uso industriale, per le vernici, fosse reputato necessario, l'Amministrazione finanziaria ai sistemi di sorveglianza stabiliti col detto regio decreto, potrà in ogni tempo aggiungere il mezzo dell'adulterazione dello spirito con quei metodi che essa riconoscerà più adatti.

Dopo un anno di esperimento, qualora non risultino efficaci i provvedimenti adottati, il Governo del Re potrà far cessare lo sgravio della tassa mediante regio decreto da convertirsi in legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà in altra seduta votato a scrutinio segreto.

Ora, non essendo possibile discutere alcun altro dei progetti di legge iscritti nell'ordine del giorno, procederemo alla relazione di petizioni.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore Griffini, relatore, di prendere posto al banco delle Commissioni.

La parola è all'onor. relatore delle petizioni.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Petizione n. 1. « Il Consiglio comunale di Borgotaro, provincia di Parma, fa istanza perchè venga dal Governo adottato un provvedimento per risarcire i proprietari dei danni arrecati dalla neve caduta il 15 ottobre 1887 ».

La Commissione ha avuto cura di verificare la sussistenza del fatto, e la condizione finanziaria nella quale quel comune versa.

Il comune di Borgotaro però chiederebbe cosa che la Commissione delle petizioni non potrebbe appoggiare, cioè il condono dell'imposta dei terreni.

Essa invece, avuto riguardo alla disgrazia che ha colpito quel comune, proporrebbe di rinviare la petizione al signor ministro delle finanze, perchè veda se fosse del caso di sospendere la esigenza delle ultime rate di imposta dei terreni per l'anno 1888 e di tutte le rate del 1889, distribuendo l'importo delle rate medesime, senza detrazione alcuna, sugli anni successivi, ed accordando al comune il maggior

tempo possibile per il pagamento di questi debiti.

Dunque, ripeto, viene proposto il rinvio di questa petizione al signor ministro delle finanze, perchè veda se può concedere la sospensione del pagamento dell'imposta sui terreni per le ultime rate del 1888 e per tutto il 1889, con che l'importo relativo venga distribuito sull'anno o sugli anni successivi.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Se la memoria non mi tradisce, credo che sia pendente dinanzi al Senato presso la Commissione permanente di finanza un progetto di legge presentato dal Governo, cioè dal ministro dei lavori pubblici e da quello delle finanze, per un prelevamento dal fondo di riserva allo scopo appunto di indennizzare i proprietari e i comuni danneggiati dalle ultime nevi.

Quindi il Governo ha già presentato un provvedimento che l'altra Camera ha approvato, e non mi pare che ci sia altro da fare.

Io pregherei la Commissione di consentire che la petizione del Consiglio comunale di Borgotaro sia trasmessa alla Commissione permanente di finanza affinchè l'abbia presente nel riferire sul progetto di legge.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Se l'onorevole ministro crede di poter assicurare che è pendente davanti al Senato un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, e del tenore da lui indicato, cosa questa che io non ho presente, certo la sua proposta deve essere fatta propria dalla Commissione.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Mi permetta il Senato che io rettifichi quello che ho detto poc'anzi.

Il progetto di legge, di cui ho fatto cenno, è pendente ancora davanti all'altro ramo del Parlamento.

Rettificato però questo errore di fatto, resta sempre fermo che il Governo ha proposto al Parlamento di essere autorizzato ad una ragguardevole spesa per indennizzare i comuni ed i privati danneggiati dalle nevi.

Ciò stando, parmi conveniente attendere il voto della Camera elettiva. Ed il Senato, quando discuterà il progetto di legge, potrà pronunciarsi anche su questa petizione.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Allora, avuto riguardo a questo stato di fatto, la Commissione delle petizioni, in conformità di quanto suole praticarsi in simili circostanze, conclude che il Senato voglia ordinare il rinvio di questa petizione all'archivio, perchè possa essere a suo tempo comunicata all'Ufficio centrale od alla Commissione permanente di finanza, la quale dovrà riferire su quel progetto di legge che pende ora davanti alla Camera elettiva.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentito le conclusioni proposte dalla Commissione.

Chi le approva è pregato di sorgere.
(Sono approvate).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. La Commissione non può riferire oggi sulla petizione n. 2 del signor Luigi Appel, sia perchè non è presente il signor ministro della guerra, sia perchè il relatore che assunse questo oggetto, e che tiene presso di sé le relative carte, non è in Roma, trattenuto altrove, certamente da insuperabili ostacoli.

La terza petizione è quella della Società commerciale di Siena, la quale ricorre al Senato per ottenere che nella nuova tariffa doganale non venga esonerata dal dazio l'introduzione delle terre coloranti nello Stato.

Siccome è già stata fatta la tariffa generale, credo non sia più il caso di proporre provvedimenti su questa petizione.

Con la legge del Codice sanitario è stato pur provveduto alla petizione n. 4 del signor Filippo Settin il quale chiede che si introducano nel Codice sanitario disposizioni intese a migliorare l'esercizio delle farmacie. Però siccome il Codice sanitario effettivamente non è ancora legge dello Stato, così io crederei, e la Commissione è pure di questo avviso, che sarebbe bene di depositare la petizione nell'archivio del Senato, perchè, dato il caso che quella legge avesse a tornare a questo ramo del Parlamento, l'Ufficio centrale che sarà nominato per riferirne possa tenerne conto.

Quindi la Commissione, intorno alla petizione n. 4 conclude che sia trasmessa agli archivi del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. La quinta petizione riguarda la tassa di esportazione degli oggetti d'arte e di antichità che si vorrebbe modificata da alcuni negozianti di Firenze.

Ognuno ricorda la sorte che ha avuto la legge sugli oggetti d'arte e antichità, che è stata discussa in Senato, per cui vigono ancora le antiche disposizioni in argomento.

Siccome però un progetto di legge potrà forse essere ancora presentato su questa materia, così la Commissione concluderebbe o per il rinvio di questa petizione agli archivi del Senato, o per il rinvio di essa al signor ministro, perchè veda se possa essere nelle sue facoltà di modificare questa tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità. Ve ne sono diverse di petizioni in tale senso e la Commissione, prima di pronunciarsi, desidererebbe di sentire l'avviso del signor ministro delle finanze.

Facilmente egli dirà che non è in sua facoltà di modificare le tariffe di esportazione, e per questo caso la Commissione si riserva di far note al Senato le sue proposte.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Queste petizioni toccano a due questioni diverse: una questione puramente fiscale della misura del dazio d'esportazione, e una questione più alta, che è quella della protezione e dell'incoraggiamento delle belle arti.

Quanto alla prima parte, cioè alla questione fiscale, è già esaurita coll'ultima legge che approvò la nuova tariffa doganale e non credo che sia il caso di ritornarvi sopra. L'altra dipende dagli studi che farà il ministro della pubblica istruzione per vedere se convenga, nell'interesse dell'arte, di modificare le disposizioni vigenti circa il divieto o meno delle esportazioni. Qui si entra in un campo che non è più di mia competenza, ed io pregherei il Senato o di sospendere le sue deliberazioni per queste petizioni fino a che sia presente il signor ministro dell'istruzione pubblica, oppure di deliberare che si depositino negli archivi in attesa di un progetto di legge che potrà probabilmente essere in avvenire ripresentato sulla materia.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Siccome su questa e su altre petizioni noi riferiamo oggi all'improvviso, in mancanza di un nostro collega che ne avrebbe avuto incarico speciale, ed anche per quanto disse l'onor. signor ministro, accettiamo la di lui proposta di sospendere ogni deliberazione sulle petizioni medesime, rimandandole con altre che pure non si potranno discutere oggi, per non essere presenti i ministri dai quali si dovrebbero avere le risposte, ad una successiva tornata.

Ora, se il signor presidente permette, io procederò oltre.

PRESIDENTE. Continui pure, onor. Griffini.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Petizione n. 6. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Roma fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità ».

Questa petizione segue la sorte della precedente n. 5.

Petizione n. 7. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Torino... ». (Petizione identica alla precedente).

Anche su questa petizione, che è identica alla precedente, si propone di rimandare ogni deliberazione.

Petizione n. 8. « Parecchi farmacisti di diverse città del Regno d'Italia fanno istanza al Senato onde ottenere che vengano introdotte alcune modificazioni nel Codice sanitario ».

La Commissione ripete la proposta fatta sulla petizione n. 4 del signor Settin; propone cioè di rinviare anche questa petizione n. 8 all'archivio per il caso che il Senato debba ancora occuparsi dell'argomento.

Petizione n. 9. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Napoli fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa d'esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità ».

Petizione n. 10. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Venezia... ». (Petizione identica alla precedente).

Petizione n. 11. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Bologna... ». (Petizione identica alla precedente).

Petizione n. 12. « Alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Lucca... ». (Petizione identica alla precedente).

Per queste petizioni la Commissione si riferisce alla proposta sospensiva già fatta.

Petizione n. 13. « Pegoretti Giovanni, di Venezia, ricorre al Senato onde ottenere provvedimenti per essere soddisfatto di un credito che allega di avere verso lo Stato per prestiti al Governo di Venezia negli anni 1848-49 ».

Questa petizione manca della autenticità della firma; quindi a rigore non potrebbe essere riferita; ma la Commissione, per la natura dell'argomento sul quale versa, credette conveniente di farla conoscere nella sua integrità al Senato, tanto più che non potrebbe certamente fare una proposta la quale sottoponesse lo Stato a qualche sacrificio.

Il signor Pegoretti non mancò d'insinuare le asserite sue ragioni creditorie presso la Commissione istituita in forza della legge 26 marzo 1885, n. 3015, ma la decisione ottenutane non avendolo soddisfatto, dichiarò che la liquidazione eseguita a suo favore nella somma capitale di lire austriache 1134 veniva accettata quale semplice acconto di quanto gli era accordato dalla legge, riservandosi ogni ulteriore diritto al pagamento del suo maggiore credito capitale, nonchè degli interessi composti che gli venivano negati. Avvertiva poi che questa riserva stava già espressa nell'allegato C della sua notifica.

Precisamente il signor Pegoretti aveva preteso di essere riconosciuto creditore delle seguenti somme: Per titolo di prestito, del capitale di lire austriache 1000, danti, a cent. 87 cadauna, italiane lire 870.

Per lo stesso titolo, di altre austriache lire 134, eguali ad italiane lire 116, 58. In tutto per capitale lire 986, 58 e coll'aggiunta degli interessi composti del 5 per % sopra tale somma, arrivava nientemeno che a lire 5442.

Più per titolo « Importo di carta patriottica » chiedeva un capitale di lire austriache 35,456, pari ad italiane lire 30,846 82, che pure coll'aggiunta degl'interessi composti salirebbe alla cospicua somma di L. 170,150. Quindi in tutto domanderebbe 175,592 lire, costituite però per la massima parte da interessi composti, giacchè le sorti principali non darebbero che italiane L. 986 58, più L. 30,846 82, in tutto L. 31,833 40.

Non è inutile riferire che il signor Pegoretti non mancò di percorrere tutte le vie possibili

per ottenere il riconoscimento dell'intero credito da lui vantato. Ricorse all'autorità giudiziaria, ma da ultimo la Cassazione di Roma a sezioni riunite dichiarò incompetente l'autorità medesima a decidere sulla di lui azione.

Poscia ricorse a S. M. il Re, con sua domanda 16 ottobre 1886; quindi si rivolse al Ministero con altra domanda del maggio 1887, ed ora ha pendenti le petizioni alle Camere.

Due sono i punti di questione. Primo: può il Pegoretti pretendere gli interessi composti e per un termine di gran lunga superiore al quinquennio? Secondo: può far passare come imprestito a debito dello Stato la carta patriottica, vera carta moneta a corso forzoso, la quale sarebbe stata emessa dal Governo provvisorio veneto, perchè potesse servire al pagamento dei prestiti forzati?

Al primo. Regge la massima: *agere non valenti non currit praescriptio*; ma chi intendeva di approfittare della legge 26 marzo 1885 non poteva pretendere interessi per il disposto dell'art. 3 così concepito: « Nella liquidazione della Commissione non saranno ammesse le somme dovute a rimborso d'interessi ed altre spese... (così dice la legge) quando queste somme non siano già state comprese nelle precedenti liquidazioni ».

Nè la pretesa potrebbe farsi valere avanti ai tribunali, come risulta dal giudizio della Cassazione già emesso.

D'altra parte, il signor Pegoretti, essendosi giovato del beneficio della legge, la quale si può dire che offriva una transazione, non potrebbe ora pretendere di più, cercando di far valere una riserva contenuta in un allegato della sua notifica.

E l'esorbitanza della pretesa per interessi offre già un argomento contro di lui.

Invero sarebbe enorme il carico che ne verrebbe allo Stato, ove tutti i creditori per prestiti fatti ai Governi provvisori della Lombardia e del Veneto potessero pretendere gl'interessi composti per 35 anni.

Alla seconda questione rispondo che quando si discusse, alla Camera dei deputati, la legge che portò poi la data del 26 marzo 1885, la discussione si estese alla natura della carta patriottica e vi fu chi chiese dovesse l'importo di quella non stata ritirata e distrutta, e che fosse presentata alla Commissione, considerarsi

analoga alle cartelle dei prestiti ed ammissibile quindi a liquidazione.

L'onor. signor ministro delle finanze, nella tornata del 28 giugno 1884, rispondendo ad un oratore disse: « Se la moneta patriottica potrà essere considerata come un prestito, sarà questione da risolversi dalla Commissione, alla quale si riferisce l'art. 1° del disegno di legge ».

Ora la detta Commissione, decidendo sulla domanda del signor Pegoretti, ha creduto di risolvere la detta questione negativamente. In tale stato di cose la vostra Commissione osserva che i crediti per prestiti forzosi ordinati dai Governi provvisori di Lombardia e della Venezia, avendo formato oggetto di un disegno di legge, il quale diede luogo a lunga discussione, ed il potere legislativo avendo creduto per alte considerazioni di ammetterli bensì al rimborso, ma in una misura limitatissima, non sarebbe, secondo lei, opportuno di contraddire in un caso speciale alla risoluzione data dalla legge, con che verrebbe risolledata la controversia, e si aprirebbe l'adito ad una infinità di altre domande.

Grave fu certamente il sacrificio al quale i creditori vennero sottoposti, ma l'oggetto fu esaurito.

Quindi sulla petizione del signor Pegoretti, ove pure non vi fosse la mancanza dell'autenticità della firma, la Commissione vi proporrebbe di adottare l'ordine del giorno puro e semplice. Mi interessa poi di osservare che se la Commissione occupò il Senato con una relazione abbastanza lunga, malgrado che avesse potuto uscirne col rilevare semplicemente la mancanza dell'autenticità della firma, ciò fece per impedire che questa petizione venisse riprodotta, come con tutta facilità sarebbe avvenuto, ove fosse stato adottato l'ordine del giorno puro e semplice unicamente per quella mancanza.

Ora che l'oggetto è largamente sviluppato, credo che questo pericolo sia prevenuto.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI *ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole relatore della larga esposizione che ha fatta delle ragioni che rendono assolutamente inammissibile la petizione del signor Pegoretti.

A prescindere dalla illegalità della sua presentazione, mi permetto di aggiungere un'altra osservazione che è pregiudiziale, imperocchè la legge del 1885 dichiarò le decisioni della Commissione definitive ed irrevocabili. Dopo la cosa irrevocabilmente giudicata, non vi è luogo ad istanza, e ad altri provvedimenti.

Quindi prego il Senato di accogliere la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dal relatore sulla petizione del signor Pegoretti, e spero che questo valga ad esempio per altre simili petizioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione la quale propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione del signor Pegoretti.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Colla petizione n. 14, alcuni negozianti di oggetti d'arte e di antichità di Napoli fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità.

Questa petizione è eguale ad altre delle quali abbiamo parlato più sopra, e quindi la Commissione si riporta alle conclusioni proposte.

Senatore BERETTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERETTA, *relatore*. Colla petizione n. 15, Tommaso Fascetti di Serra d'Aiello (Calabria) domanda che nel progetto di legge relativo al riordinamento dell'Amministrazione provinciale e comunale vengano introdotte delle disposizioni intese a migliorare le condizioni degli aspiranti al posto di segretario comunale.

Per questa petizione la Commissione propone che sia mandata all'archivio in attesa che venga innanzi al Senato il progetto di legge per il riordinamento della legge comunale e provinciale, perchè sia passata alla Commissione che verrà poi eletta per l'esame di detta legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le conclusioni della Commissione; chi intende di approvarle è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Senatore BERETTA, *relatore*. Colla petizione n. 30,

il Consiglio comunale di Follo (Genova) fa istanza onde ottenere che nel progetto di legge di riforma della legge comunale e provinciale vengano introdotte alcune disposizioni intorno alla viabilità obbligatoria.

Dicasi altrettanto di questa petizione, di passarla, cioè, all'archivio perchè venga poi consegnata all'Ufficio centrale al quale sarà deferito l'esame del progetto di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Senatore BERETTA, *relatore*. Petizione n. 40. « I delegati delle Deputazioni provinciali venete fanno istanza perchè nel disegno di legge per il riordinamento dell'Amministrazione provinciale e comunale vengano introdotte delle disposizioni che provvedano alla riforma del sistema tributario delle provincie e dei comuni ».

Anche per questa petizione la Commissione propone il rinvio agli archivi in attesa della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione su questa petizione n. 40.

Chi le approva sorga.

(Sono approvate).

Senatore BERETTA, *relatore*. Petizione n. 21. « La Giunta municipale di Cuneo fa istanza che venga mantenuto il corpo delle guardie municipali quale ora si trova organizzato, senz'altra mutazione per legge ».

Petizione n. 25. « La Giunta municipale di Foggia fa istanza perchè venga mantenuto il corpo delle guardie municipali quale ora si trova senza altra mutazione per legge ».

Petizione n. 29. « La Giunta municipale di Ferrara fa istanza perchè venga mantenuto quale ora si trova organizzato il corpo delle guardie municipali senz'altra mutazione per legge ».

Petizione n. 36. « La Giunta municipale di Mantova fa istanza perchè venga mantenuto quale ora si trova organizzato il corpo delle guardie municipali ».

Petizione n. 37. « La Giunta municipale di Como... ». (Identica alle precedenti).

Anche per queste cinque petizioni la Commissione vi propone di mandarle agli archivi

perchè siano a suo tempo trasmesse all'Ufficio centrale che dovrà riferire sul progetto di legge pel riordinamento dell'Amministrazione provinciale e comunale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni: chi le approva è pregato di sorgere.

(Sono approvate).

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI, *relatore*. Il Comizio agrario di Crema, quello di Piacenza, la Deputazione provinciale di Milano, quella di Mantova, il Comizio agrario di Mantova, il Consiglio comunale di Cortona, la Deputazione provinciale di Padova, quella di Venezia, la Giunta municipale di Bondeno, il Consiglio comunale di Formigine fanno domanda perchè non vengano ripristinati i famosi due decimi dell'imposta fondiaria.

Queste petizioni si riferiscono ai provvedimenti finanziari di cui fra breve dovrà occuparsi il Parlamento. Perciò, la Commissione, non senza raccomandarle caldamente, fa la proposta che siano conservate negli archivi e rimesse al momento opportuno alla Commissione permanente di finanza, perchè possa prenderne conoscenza e tenerne il debito conto.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io mi permetto una aggiunta a queste conclusioni.

Siccome si tratta di una questione molto grave, la quale interessa specialmente molte regioni, io credo che se ne debba mandar copia anche al Ministero delle finanze, come s'è altre volte praticato, trattandosi di un argomento di una grande importanza.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Accetto l'invio delle copie, ma debbo dichiarare alla Commis-

sione che tutte queste petizioni debbono essere già pervenute al Ministero delle finanze, e probabilmente anche ve ne saranno molte altre simili.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti queste conclusioni della Commissione.

Chi le approva sorga.

(Sono approvate).

Lunedì 11, seduta pubblica alle ore 3 pomeridiane, col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Ordinamento delle Casse di risparmio;

Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, n. 5124, serie 3ª, riguardante le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale;

Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare;

Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della regia marina militare.

Istituzione di ufficiali di corpo reale equipaggi;

Leva militare sui giovani nati nel 1868;

Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89;

Idem della spesa del Ministero dell'interno;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è tolta (ore 5 e 45).